



Comunicato Ufficiale n.168 del 28 Maggio 2024

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 070/2330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

ORDINANZA – udienza del 27.05.2024

Istanza proposta da: *A.S.D. Atletico Castelsardo*

Avverso decisioni del G.S. di cui al: *C.U. n° 88 della Delegazione LND di Sassari del 23.05.2024*

Gara: *“La Tulese – Atletico Castelsardo” del 18.05.2024*

Competizione: *Play-off Terza Categoria Sassari*

L’A.S.D. Atletico Castelsardo ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n. 88 del 23 maggio 2024 della Delegazione LND di Sassari, in relazione alla partita disputata in data 18 maggio 2024, con la quale è stata comminata la sanzione sportiva della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Mario Stefano Pinna, per condotta gravemente antisportiva, integrata nella fattispecie di cui all’articolo 39 del C.G.S..

Dalla disamina degli atti del procedimento, si rileva che a mente della lettera a) del CO III dell’articolo 137 del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari che comportano la sanzione della squalifica sino a due gare.

Stante l’insanabile rilievo pregiudiziale sopra evidenziato, anche a voler considerare tempestivo il deposito del gravame, avvenuto qualche minuto dopo la scadenza del termine perentorio previsto, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,

DICHIARA

l’inammissibilità del reclamo, disponendo l’incameramento del contributo.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all’albo in Cagliari il 28 maggio 2024